

COMMITTENTE: Brescia Mobilità S.p.A.
R.U.P.: dott. Graziano Marinoni
D.E.C. geom. Fausto Capra

**Gara a procedura aperta
per servizi di vigilanza
(guardia armata e servizi fiduciari)**

Lotto A: CIG. 75732213AC

Lotto B: CIG 75732267CB

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Brescia, 28/06/2018

IMPORTO TOTALE

importo complessivo dei servizi (inclusi oneri sicurezza) € 400.730,63

di cui:

lotto A - servizi con guardia armata € 146.642,79

lotto B - servizi fiduciari € 254.087,84

importo dei servizi soggetti a ribasso d'asta € 396.723,33

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.007,30

Art 1 PREMESSA

Brescia Mobilità SpA intende affidare in appalto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e in accordo con quanto indicato nelle linee guida ANAC del 23/05/2018 n. 10 recanti: "Affidamento del servizio di vigilanza privata", i servizi di vigilanza (ronde ed interventi di emergenza 24 ore su 24 con guardia armata e servizi fiduciari con guardia non armata) presso gli immobili di proprietà o in gestione ubicati in Brescia. Nel servizio sono comprese anche le aree esterne di pertinenza degli immobili.

Art 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI

L'esecuzione dei servizi in appalto, suddiviso in lotto A (servizi di vigilanza armata) e in lotto B (servizi fiduciari di guardia non armata), oltre che da quanto disposto nel presente documento e nel Disciplinare Tecnico, è regolata dalla normativa vigente in materia:

Per i servizi del lotto A

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza "TULPS" e ss.mm.ii.;
- R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, "Disciplina del servizio delle guardie articolari giurate";
- R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, "Disciplina degli istituti di vigilanza privata";
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del "TULPS" così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, dal D.M. 269 del 2010 e successivo Decreto 25 febbraio 2015, n. 56;
- Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impegno, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- D.M. del Ministro dell'Interno 1 ottobre 2010, n. 269, modificato dal D.M. 25 febbraio 2015 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministro dell'Interno 24 marzo 2011, "Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e investigazione privata";
- D.M. del 4 giugno 2014, n. 115 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi degli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente".
- La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza è rilasciata dal Prefetto in presenza dei requisiti indicati negli articoli 134, 136, 138 del "TULPS". In mancanza della licenza il servizio di vigilanza non potrà essere svolto ed il possesso della stessa - che dovrà essere poi mantenuta per tutta la durata contrattuale

per i servizi del lotto A e lotto B:

- Norme vigenti in materia di legislazione antimafia ed, in particolare, la legge 19/03/1990, n. 55, la Legge 17/01/1994, n. 47, il D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 ed il D.P.R. 03/06/1998, n. 252.

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;
- D.P.R. 5/10/2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», per quanto attuabile.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
- linee guida ANAC, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 10 del 23/05/2018 recanti: "Affidamento del servizio di vigilanza privata"
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- D.L. 27 luglio 2005, n. 144 recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2005, n. 155; decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154 in tema di "Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiari nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, della legge 31 luglio 2005, n. 155;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- Circolare del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, "Attività di telesorveglianza e portierato";
- D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2016 recante "Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari";

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto disposto dal D.lgs n. 231/2001 e dal Codice Etico del Gruppo Brescia Mobilità.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento dello Stato Italiano.

Art 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza (lotto A) ed i servizi fiduciari (lotto B) da svolgere presso gli immobili di proprietà o in gestione a Brescia Mobilità SpA ubicati in Brescia.

Le ubicazioni degli immobili oggetto dell'appalto, sono elencati di seguito:

- parcheggio Stazione, in viale Stazione 51/a Brescia;
- parcheggio Palagiustizia, in via L. Gambara, 44 a Brescia;
- parcheggio Ospedale Sud, in via Dal Monte, 44 a Brescia;
- parcheggio Piazza Mercato, in Piazza del Mercato sn a Brescia
- parcheggio Fossa Bagni, in Piazza Fossa Bagni sn a Brescia;
- parcheggio Randaccio, in via Lupi di Toscana, 4 a Brescia;
- parcheggio Ospedale Nord, in Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina, 1 a Brescia;

- parcheggio Benedetto Croce, in Piazza Don L. Sturzo a Brescia;
- parcheggio San Domenico in Piazzetta S. Domenico a Brescia;
- parcheggio P. le Arnaldo, in Piazzale Arnaldo sn a Brescia;
- parcheggio Crystal, in via A. Moro, 17 a Brescia;
- parcheggio ed uffici D'Azeglio, in via M. D'Azeglio 4/a Brescia;
- parcheggio Piazza Vittoria in Piazza Vittoria sn a Brescia;
- parcheggio Apollonio, in via L. Apollonio 15 a Brescia;
- parcheggio Sant'Eufemia, in via A. Chiappa, 21 a Brescia;
- parcheggio Casazza, in via Triumplina 181 a Brescia;
- Polo tecnologico, via Preferita, 1 a Castenedolo (BS);
- uffici Triumplina, in via Triumplina 14 a Brescia;
- uffici e parcheggio, in via San Donino angolo via Filzi a Brescia;
- ufficio InfoBrescia, in viale Trieste 1 a Brescia;
- ufficio InfoBrescia, in viale Stazione 47 a Brescia;
- Bike Point, in Piazza Loggia, 13b a Brescia;
- Pensilina Biciclette, in viale Stazione 64 a Brescia.

Art 4 IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo a base d'asta dell'appalto è stabilito in € 400.730,63 (quattrocentomilasettecentotrenta/63), +IVA, di cui € 4.007,30 (quattromilasette/30) + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

lotto A – servizi di Vigilanza: Euro 146.642,79

lotto B – servizi fiduciari: Euro 254.087,84

Gli importi di cui sopra, calcolati a partire dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/3/2016, dai quantitativi di servizio indicati nel Disciplinare tecnico e dalla stima del numero degli interventi storicamente registrati negli ultimi esercizi, è da ritenersi non vincolante per la scrivente società. La quantificazione del numero di ore di servizio che si presume potranno servire è espressa al solo fine di fornire indicazioni utili dei volumi di attività presunti, per una corretta quantificazione dello sconto da parte degli offerenti.

Pertanto, in considerazione che parte delle prestazioni richieste saranno compensate a consuntivo secondo l'effettivo svolgimento e bisogno, l'importo contrattualmente indicato potrà non essere speso del tutto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Art 5 DURATA DEL CONTRATTO

I servizi di Vigilanza ed i servizi fiduciari avranno durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Art 6 ORARIO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Gli orari e le modalità di svolgimento del servizio di vigilanza sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare Tecnico allegato alla documentazione di gara e prevedono:

- **Servizi con l'impiego di guardia armata da regolare tramite contratto di appalto a corpo (lotto**

A)

- **Servizi fiduciari con l'impiego di guardia non armata da regolare tramite contratto di appalto a misura (lotto B)**

Art 7 REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

I servizi saranno svolti in conformità alle leggi ed ai dettati delle Autorità competenti in materia, nonché alle disposizioni generali e/o specifiche che verranno impartite dal Referente (che verrà individuato dalla Società) e/o dai funzionari preposti della stessa.

Eventuali ed ulteriori servizi di vigilanza e fiduciari, in aggiunta a quelli pattuiti, potranno essere richiesti da Brescia Mobilità, che provvederà a inoltrare le richieste telefonicamente o tramite posta elettronica al Coordinatore Tecnico referente dell'Istituto.

Le guardie dei servizi di vigilanza e gli addetti ai servizi fiduciari dovranno portare la divisa e dovranno essere munite di radio ricetrasmittente per mantenere il collegamento tra di loro, con la centrale operativa del proprio Istituto o Società – attiva e presidiata 24 ore su 24.

Tutto il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà tenere un comportamento educato, corretto ed irreprensibile nei confronti dei clienti, dei visitatori e dei dipendenti di Brescia Mobilità SpA.

In caso di scioperi, assemblee o altre cause di astensione collettiva dal lavoro da parte del personale dell'Istituto o Società, lo stesso dovrà comunque garantire un servizio in grado di assicurare le prestazioni minime contrattualmente previste, con obbligo di preavviso a Brescia Mobilità, almeno 48 ore prima dell'evento, dell'organizzazione alternativa allo scopo adottata.

Oltre che dalle disposizioni nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio potrà essere disciplinato anche da disposizioni di servizio specifiche appositamente emesse da Brescia Mobilità, tramite il Referente e/o i funzionari preposti, che assumeranno pertanto carattere di obbligo per l'Istituto o Società.

Art 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO – ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice, tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso del contratto l'Appaltante non avesse più interesse alla continuazione del servizio in taluno degli immobili indicati, o avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri immobili, la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle variazioni richieste, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Società aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Appaltante risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento, con semplice comunicazione trasmessa via PEC con preavviso di 30 gg. (trenta giorni), qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza e/o i servizi fiduciari, e ciò senza che la ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

Come previsto dal Codice (art. 102 e 103 del D.lgs 50/2016) e dal "Regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (D.M. 7 marzo 2018 n.49), il contratto in oggetto alla presente procedura sarà soggetto verifica di conformità per certificare che il servizio del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La stazione appaltante provvederà pertanto ad emettere il Certificato di verifica di conformità a non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

Art 9 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente ed è subordinato:

- all'emissione di regolare fattura; le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della ditta;
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, tramite il DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione dello *"Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)"*, l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le fatture emesse dovranno pertanto riportare la dicitura "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

L'Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico 60 giorni data fattura fine mese.

Art 10 PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

Si riportano nel seguito le penalità previste per eventuali inadempienze contrattuali:

- 1) In caso di mancata sostituzione nei tempi prescritti del personale non ritenuto idoneo da Brescia Mobilità verrà applicata una multa di Euro 200,00 (duecento/00) al giorno, a partire dal giorno solare successivo alla richiesta della ns. società.
- 2) In caso di mancato rispetto degli orari di svolgimento del servizio di vigilanza durante l'esercizio, verrà applicata una multa di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni 10 minuti di assenza (ritardo o conclusione anticipata del servizio); per ritardi superiori a 60 minuti in aggiunta alla multa di cui sopra sarà comminata anche una ulteriore multa forfettaria di Euro 200,00 (duecento/00).
- 3) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alle ronde notturne, ovvero per ronde di minore durata rispetto a quanto pattuito o per omissione di passaggio in alcuni siti, verrà applicata una multa di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna violazione.
- 4) In caso di irreperibilità della centrale Operativa dell'Appaltatore verrà applicata una multa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione.
- 5) In caso di mancato rispetto del tempo previsto per gli interventi a chiamata, così come contrattualmente definito a seguito di offerta presentata nella procedura di gara, verrà applicata una multa di Euro 30,00 (trenta) per ogni 2 minuti di ritardo;
- 6) In caso di mancata consegna del rapporto di intervento per gli interventi a chiamata entro 3 giorni solari consecutivi dalla data dell'intervento stesso verrà applicata una multa di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo oltre i 3 giorni
- 7) In caso di mancata presenza dell'addetto ai servizi fiduciari verrà applicata una multa di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni 10 minuti di ritardo; per ritardi superiori a 60 minuti in aggiunta alla multa di cui sopra sarà comminata anche una ulteriore multa forfettaria di Euro 200,00 (duecento/00).

Come previsto dall'Art. 113bis del D.lgs. n. 50/2016, le penali massime da determinate come sopra descritto, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il valore totale delle penali maturate superi il 10% del valore di contratto, Brescia Mobilità avrà la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per colpa dell'Appaltatore e di affidare a terzi la gestione del servizio addebitando all'Appaltatore i maggiori oneri e rivalendosi, se necessario, sulla cauzione.

Per quanto non dettagliato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante può recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento, secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 alla cui disciplina si fa integrale rinvio e dall'Art. 16 del presente C.S.A.

Art 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art.340 della legge n. 2248 del 1865.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante, qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, ovvero, qualora trattasi d'impresa individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, trova applicazione l'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

Art 13 SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli art. 48 e 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

È ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art 14 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art 15 PAGAMENTI DEI SUBAPPALTI

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non sia tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, l'affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal medesimo, la stazione appaltante sospende i pagamenti a favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC.

Nei rapporti con i propri subappaltatori l'Appaltatore è tenuto ad accordare termini di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

In caso di cessione del credito, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, l'affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, una comunicazione che indichi la quota parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento; la comunicazione deve essere sottoscritta dai subappaltatori per presa visione ed accettazione.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'Appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Art 16 RISERVE E CONTROVERSIE

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei servizi, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità previste dall'art. 15, comma 6, del presente capitolato.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. Non è prevista la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo l'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei servizi, il DEC ne dà comunicazione al RUP. In tali casi il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, relazione particolareggiata delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale s'intendono definitivamente accettate.

La disciplina di cui al comma 6 si applica anche nel caso di mancato adempimento dell'Appaltatore ad eseguire le attività ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore esecutivo gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore esecutivo riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei servizi forniti al disciplinare tecnico di contratto e allo scopo del servizio;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai siti al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- k) nel caso di inadempienze gravi o ripetute per ritardi che si ripetano per più di 5 volte, il Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione dei servizi a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate;

Il contratto è altresì risolto di diritto, nel caso in cui si verifichi in capo all'Appaltatore una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 costituenti motivo di esclusione dalle procedure d'appalto, ovvero la perdita dei requisiti per l'esecuzione dei servizi che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituiscono clausola risolutiva espressa comportanti la risoluzione di diritto del contratto, anche le seguenti fattispecie:

- a) "Qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 del Codice Penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni";
- b) "Qualora nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del Codice Penale".

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico e di comportamento di Brescia Mobilità S.p.A. L'inosservanza degli obblighi previsti dal citato Codice, comporterà la risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di procedura concorsuali a carico dell'Appaltatore che non consentano la prosecuzione nell'esecuzione del contratto, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo delle attività da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) riconoscendo a carico dell'Appaltatore il pagamento dei soli servizi eseguiti, decurtato delle penali e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, quali:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della sospensione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.Lgs n. 18/4/2016 n. 50.

La Stazione Appaltante potrà altresì recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante procederà al pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art 18 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art 19 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le eventuali tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Art 20 FIDEJUSSIONE, ASSICURAZIONE E CAUZIONE

Come riportato nel bando di gara.

Art 21 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Appaltante e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'Appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Appaltante e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente Brescia Mobilità SpA.

Art 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 approvato il 14 aprile 2016, (*«Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»*), si comunica che i dati personali sono richiesti ai fini della gara e si precisa che:

- il trattamento dei dati avviene, in fase di gara, ai soli fini dello svolgimento della gara e per i Procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e Industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui al Regolamento Europeo, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- i dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili ai Settori di Brescia Mobilità per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro

soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.. In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati è Brescia Mobilità SpA, con sede in via L. Magnolini, 3 cap. 25123, Brescia C.F. e P.Iva 02246660985.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.